

# Statuto

---

## Costituzione e scopi

Art. 1 E' costituito con sede legale sita presso il legale rappresentante, un circolo che assume la denominazione di **“CIRCOLO AEROMODELLISTICO FONTANONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** siglabile **“CIRCOLO AEROMODELLISTICO FONTANONE A.S.D.”**

Art. 2 Il circolo ha la propria sede operativa in località Fontanone - Comune di Rivalta di Torino ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza, la pratica e lo sviluppo dell'aeromodellismo radiocomandato in tutte le sue specialità compresa l'attività didattica.

L'attività del circolo è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali e non ha fini di lucro.

Art. 3 Sono compiti del circolo:

- a) contribuire allo sviluppo, alla conoscenza, favorire l'estensione di attività sportive dilettantistiche, finalizzate ad una maggiore diffusione della pratica dell'aeromodellismo radiocomandato.
- b) avanzare proposte agli enti pubblici o a privati, organizzare iniziative, attività sportive dilettantistiche, ricreative, culturali, didattiche atte a soddisfare le esigenze di divulgazione dell'attività del circolo.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto, mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 4 Il numero massimo dei soci ordinari è definito annualmente dal direttivo in carica; il numero dei soci sostenitori è illimitato.

Al circolo possono aderire tutte le persone che ne facciano richiesta.

Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) dichiarare di impegnarsi ad utilizzare gli impianti, i servizi e le strutture sociali con serietà e nel rispetto delle norme etiche e giuridiche e senza compromettere il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'associazione.

Art. 6 L'accettazione della domanda d'ammissione a socio ordinario dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, a fruire dei servizi del circolo ed a partecipare all'attività dello stesso se in regola con il pagamento della quota sociale.

E' compito del consiglio direttivo del circolo ratificare o respingere tale ammissione entro trenta giorni.

Le dimissioni da socio vanno comunicate al consiglio direttivo del circolo per iscritto.

Art. 7 I soci hanno diritto di frequentare gli impianti ed i locali del circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.

I soci praticanti attività sono tenuti al pagamento della quota sociale come stabilito dal vigente regolamento del circolo.

Art. 8 I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della tessera sociale entro 30 (trenta) giorni dalla loro ammissione da parte del consiglio direttivo, in caso di nuove adesioni o entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale per tutti gli altri soci.
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- 3) all'accettazione dell'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della quota stessa.

Art. 9 I soci vengono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al circolo.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

## **Patrimonio sociale**

Art. 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dai contributi, erogazioni, proventi derivati dalle quote associative;
- 2) dai contributi e dalle donazioni erogati da privati, da amministrazioni pubbliche o private

Art. 11 Le somme versate per le quote sociali o a qualunque altro titolo, non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 12 Le quote sociali per l'anno in corso vengono stabilite dal Consiglio Direttivo

## **Bilancio**

Art. 13 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno sociale e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 14 Il residuo attivo del bilancio sarà rinviato alla nuova gestione ed utilizzato per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **L'assemblea**

Art. 15 L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, non hanno diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante

l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione, mediante posta elettronica e/o altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo che consenta a tutti i soci di essere raggiunti.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 16 L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo successivo.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il consiglio direttivo;
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno due membri, che verificano l'esistenza di soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 17 L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qual volta ne faccia richiesta il collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18 In prima convocazione l'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 19 Per deliberare su modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto nel caso di decisioni riguardanti le persone.

Alle votazioni partecipano tutti i soci.

Non sono ammesse deleghe per le delibere di ordinaria amministrazione.

Sono ammesse deleghe per le deliberazioni di straordinaria amministrazione e per le modifiche statutarie.

Le deleghe possono essere rilasciate solo ai soci dell'associazione.

Art. 21 L'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o in caso d'impedimento dello stesso per gravi e giustificati motivi, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

### **Il consiglio direttivo**

Art. 22 L'assemblea elegge il consiglio direttivo composto da otto soci. Tutti i soci sono eleggibili. Il socio che propone la propria candidatura, dovrà sottoscrivere l'autocertificazione attestante il proprio requisito di moralità.

La carica ha la durata di anni quattro ed è rinnovabile.

E' fatto divieto ai membri del direttivo eletto di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione

Art. 23 Il consiglio direttivo elegge in seno a sé stesso il presidente, il vice presidente ed il segretario, scelti tra gli otto membri del consiglio stesso.

Il consiglio fissa le responsabilità dei coordinatori in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il presidente, il vice presidente ed il segretario compongono l'ufficio di presidenza.

Le funzioni dei membri del consiglio direttivo e del collegio sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto

Art. 24 Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vice presidente.

Art. 25 Il consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi d'attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- stabilire annualmente il numero massimo di soci ordinari
- redigere i bilanci;
- stabilire la quota sociale all'inizio di ogni anno sociale
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio, da sottoporre all'assemblea;
- formulare il regolamento;
- mantenere il libro soci
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione o l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Rientra tra le funzioni e i poteri del consiglio ogni atto ordinario e straordinario di amministrazione per tutti gli atti diretti e conseguire la finalità associativa, ivi compreso il ricorso al credito, il rilascio di fidejussioni e garanzie anche reali, l'accensione di mutui e aperture di credito, di conti correnti, operazioni di banca e

tutto quanto necessario ed opportuno per le finalità istituzionali dell'associazione nulla eccettuato o escluso.

Art. 26 Il presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale. In caso d'assenza o d'impedimento del presidente tutte le mansioni spettano al vice presidente.  
Al segretario spettano altresì i compiti di tesoriere.

### **Collegio sindacale**

Art. 27 Il collegio sindacale si compone di tre revisori e due sindaci eletti dall'assemblea. I sindaci e i revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; nelle riunioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

### **Scioglimento del Circolo**

Art. 28 La delibera di scioglimento del circolo deve essere presa dall'assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 29 In caso di scioglimento del circolo, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 28 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità sportive e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Disposizioni finali**

Art. 30 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.